

**REGIONE MARCHE**  
**CONSIGLIO REGIONALE**  
**Area Gestione Amministrativa**

AVVISO DI GARA

Tel. 07122981    Fax 0712298472    [www.consiglio.marche.it](http://www.consiglio.marche.it)

**PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO-FURTO E KASKO PER I VEICOLI UTILIZZATI DAI CONSIGLIERI REGIONALI DELLE MARCHE.**

**IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA € 25.700,00  
(Venticinquemilasettecento/00) comprensivo di oneri**

Il Consiglio regionale delle Marche indice, per il giorno **Venerdì’ 14 LUGLIO** alle **ore 11.00**, un pubblico incanto, ai sensi dell’art. 73 lettera C) del R.D. 827 del 23.05.1924, che si svolgerà presso la sede dell’Area Gestione Amministrativa - C.so Garibaldi, 54 - Ancona, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa rischio incendio – furto e kasko per i veicoli utilizzati dai consiglieri regionali delle Marche, giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 458/41 del 13 giugno 2006.

**Stazione Appaltante**

Regione Marche – Consiglio regionale – Via Oberdan, 1 – 60122 Ancona C.F. 80006310421 - Tel. 071/22981 - Fax 071/2298472 - [www.consiglio.marche.it](http://www.consiglio.marche.it)

**Oggetto della gara**

Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa rischio incendio – furto e kasko dei veicoli utilizzati dai consiglieri regionali e dai componenti della Giunta regionale non consiglieri della Regione Marche durante lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Pagamento del premio con rateazione annuale.

E’ ammessa la coassicurazione tra più società ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.

Le condizioni di polizza sono dettagliatamente indicate nell'allegato capitolato speciale.

### **Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 26.07.06 e termine alle ore 24.00 del giorno 26.07.09

### **Requisiti di partecipazione alla gara**

Alla gara sono ammesse a partecipare le imprese, sia singolarmente che in raggruppamenti di imprese di cui all'art. 11 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e s. m. i., in possesso dei seguenti requisiti.:

1. che siano iscritte all'Albo presso il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, con autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami oggetto del presente appalto;
2. che abbiano realizzato complessivamente nei rami oggetto del presente appalto una raccolta premi la cui media nel triennio 2003-2004-2005 non sia inferiore all'importo di €1.000.000,00 (Euro unmilione/00)  
In caso di raggruppamento nella forma di ATI il requisito di cui al presente punto dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per il 40% da ciascuna delle altre compagnie appartenenti al raggruppamento.
3. che siano in possesso di attestazioni di almeno 3 (tre) servizi assicurativi, per i rami di cui alla presente gara, svolti con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione pubblica nel triennio 2003-2004-2005
4. che indichino uno o più istituti di credito che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione del servizio in questione

### **Raggruppamenti di impresa**

Ai raggruppamenti di imprese si applica la disciplina dell'art. 11 del D. Lgs. 157/1995 e successive modificazioni.

Le associazioni temporanee di impresa possono concorrere anche se non ancora costituite: in tal caso la domanda di partecipazione e l'offerta debbono essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese da associare e devono contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di domanda

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso in cui la costituzione dell'associazione temporanea sia già perfezionata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione della domanda essendo tale adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo; mentre permane, anche per le imprese mandanti, l'obbligo di sottoscrivere l'offerta che dovrà contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell'art. 11 del D. Lgs. 157/95 e s.m.

E' vietata, a pena di esclusione dalla gara o di decadenza dall'aggiudicazione, qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento di imprese rispetto a quella risultante dall'impegno dichiarato in sede di gara.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un raggruppamento partecipante alla presente gara.

### **Base d'asta**

Il premio annuo della polizza posto a base d'asta è fissato in € 25.700,00 (oneri compresi), calcolato per n. 40 consiglieri regionali.

In caso di variazioni del numero dei soggetti beneficiari, fino ad un massimo di 50, il premio assicurativo sarà proporzionalmente adeguato.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta.

### **Copertura finanziaria**

I fondi per la copertura delle spese derivanti dalla presente gara faranno carico al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2006.

Oppure

### **Procedura di gara**

Pubblico incanto ai sensi dell'art. 73 lettera C) del R.D. 827 del 23.05.1924.

### **Aggiudicazione**

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 157/95, alla Ditta che avrà offerto per la copertura assicurativa richiesta il premio annuo (oneri compresi) più basso, e comunque inferiore alla base d'asta;

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e adeguata a quanto richiesto.

Non saranno valutate offerte migliorative rispetto alle condizioni minime di polizza indicate nel capitolato speciale.

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

### **Cauzione provvisoria**

A garanzia della partecipazione alla gara le ditte devono prestare una cauzione provvisoria di €3.855,00 (Euro tremilaottocentocinquantacinque/00) pari al 5% della base d'asta triennale, costituita esclusivamente, a pena di esclusione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Consiglio regionale delle Marche, con validità almeno sino al 30.09.06, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Economo del Consiglio regionale delle Marche. Tale cauzione sarà restituita o svincolata, su richiesta della ditta interessata dopo lo svolgimento della gara. Per la ditta aggiudicataria dopo la scadenza del contratto.

### **Cause di esclusione**

Sono quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) comma 1, art. 12 del D. Lgs. n. 157/95 e quelle ostative indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora alcune delle suddette condizioni si verificano dopo l'aggiudicazione e prima della esecuzione del contratto l'appalto sarà revocata ed affidato alla ditta che nella graduatoria risulterà seconda.

### **Modalità e termini di partecipazione alla gara**

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e firmato su almeno uno dei suoi lembi di chiusura alla **Regione Marche – Consiglio regionale - Area Gestione Amministrativa - Corso Garibaldi n. 54 - 60100 ANCONA (ITALIA)** entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **10 LUGLIO** a pena di esclusione dalla gara.

Oltre tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, migliorativa ed aggiuntiva di offerta precedente.

Verranno accettate offerte spedite per posta a mezzo raccomandata, agenzia privata, oppure consegnate personalmente al Responsabile del Procedimento o a un suo incaricato che rilascerà una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il termine sopra indicato, intendendosi l'Amministrazione del Consiglio regionale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o errori di recapito.

Per le offerte spedite a mezzo raccomandata entro la data di scadenza prevista, farà fede il timbro di spedizione postale.

Comunque, coloro che intendono avvalersi di questa forma di spedizione dell'offerta, dovranno informare l'Area Gestione Amministrativa, tramite fax (071/2298472), pena l'esclusione dalla gara, della avvenuta spedizione dell'offerta, entro il giorno e l'ora di scadenza stabilita; in mancanza di ciò varrà unicamente il termine di arrivo.

A pena di esclusione sul plico dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta mittente, se trattasi di impresa singola o di raggruppamento e la dicitura: **“contiene offerta per la partecipazione al pubblico incanto per l'affidamento triennale di copertura assicurativa furto – incendio kasko dei veicoli utilizzati dai consiglieri della Regione Marche”**.

Il plico dovrà contenere **DUE BUSTE** separate, regolarmente sigillate e controfirmate almeno su un lembo, con l'indicazione della ditta concorrente e contrassegnate: una con la lettera A e una con la lettera B.

La busta contrassegnata con la lettera A dovrà riportare esternamente la dicitura **“contiene documentazione amministrativa”** e dovrà contenere la documentazione amministrativa richiesta.

La busta contrassegnata con la lettera B dovrà riportare esternamente la dicitura **“contiene offerta economica”** e dovrà contenere l'offerta economica.

Non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le suddette norme di presentazione dell'offerta.

### **Documentazione necessaria per l'ammissione alla gara**

La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della Ditta concorrente o dell'impresa mandataria dell'associazione temporanea già costituita. Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito la domanda deve contenere, a pena di nullità, l'elenco delle ditte facenti parte del raggruppamento e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo; la domanda deve

essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna ditta del raggruppamento.

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da parte da parte della Ditta partecipante, o dell'impresa mandataria dell'associazione temporanea già costituita, con la quale il sottoscrittore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, attesti, sotto la propria personale responsabilità:

- a) la qualità di legale rappresentante della Ditta partecipante;
- b) la denominazione della Ditta;
- c) il numero di iscrizione della Camera di Commercio;
- d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami oggetto della presente procedura;
- e) il Codice fiscale – Partita IVA;
- f) la sede legale;
- g) di aver realizzato complessivamente nei rami oggetto del presente appalto una raccolta premi la cui media nel triennio 2003-2004-2005 non sia inferiore all'importo di €1.000.000,00 (Euro unmilione/00);
- h) di essere in possesso di attestazioni di almeno 3 (tre) servizi assicurativi, per i rami di cui alla presente gara, svolti con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione pubblica nel triennio 2003-2004-2005;
- i) di indicare i seguenti istituti di credito che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione del servizio in questione:  
.....
- j) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni previste nell'avviso di gara e nel capitolato speciale ;
- k) di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e di ritenere remunerativo il prezzo offerto;
- l) di non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza;

- m) che nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- n) di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui alle lettere a),b),c),d),e) ed f) di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 157/95;

In caso di associazione temporanea non ancora costituita le dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese indicate nella domanda di partecipazione come ditte facenti parte del raggruppamento da costituire.

Per quelle già costituite le dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Le dichiarazioni, in carta semplice e non autenticate, dovranno essere corredate, pena l'esclusione dalla gara, da fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

3. Copia del capitolato speciale sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal firmatario dell'offerta;
4. Cauzione provvisoria di €3.855,00 (Euro tremilaottococinquantacinque/00) pari al 5% della base d'asta triennale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Consiglio regionale delle Marche o mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Economo del Consiglio regionale delle Marche
5. Copia debitamente autenticata del mandato collettivo speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché procura in forma pubblica relativa al mandato di cui sopra conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA GIA' COSTITUITE)

Qualora la documentazione presentata non sia completa o non risponda alle prescrizioni richieste, la ditta sarà esclusa.

### **Modalità per la presentazione dell'offerta economica**

La busta contrassegnata con la lettera B dovrà contenere l'offerta economica, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della singola ditta offerente, o dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, con l'indicazione del premio

annuo lordo riferito a n. 40 consiglieri, offerto per la copertura assicurativa oggetto dell'appalto, espresso in cifre e in lettere. Quest'ultimo costituirà il premio annuale da corrispondere alla ditta concorrente che risulti aggiudicataria per tutti e tre gli anni di validità del contratto.

Per i raggruppamenti l'offerta congiunta deve contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell'art. 11 del D. Lgs. 157/95.

In caso di discrepanza fra la dicitura espressa in cifre e quella espressa in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/1924).

Sono escluse dalla gara offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Qualora l'offerta economica presentata non sia completa o non risponda alle prescrizioni richieste, la ditta sarà esclusa.

### **Termine di validità dell'offerta**

L'offerta è vincolante per ciascuna ditta partecipante per un periodo di 90 giorni dalla data di apertura dei plichi.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 90 giorni dalla data dell'apertura dei plichi, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'Amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva.

### **Soggetti ammessi alle sedute pubbliche di gara**

Sono ammessi alle sedute pubbliche di gara i rappresentanti legali delle ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni ditta partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Si precisa che la presenza alle sedute pubbliche di un soggetto dell'impresa dotato di poteri di rappresentanza,

purché muniti di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della commissione di gara.

### **Modalità di svolgimento della gara**

Nel luogo, nell'ora e nel giorno stabiliti nel presente avviso di gara, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata provvederà, in seduta pubblica, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente,:

- 1) alla verifica dell'integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle buste previste ed, occorrendo, alla pronuncia delle prime esclusioni;
- 2) alla verifica della regolarità formale di quanto contenuto nella busta interna contrassegnata con la lettera A riportante la dicitura "contiene documentazione amministrativa" ed all'ammissione/esclusione delle ditte alla gara;
- 3) all'apertura, per le sole imprese ammesse, delle buste contrassegnate con la lettera B riportante la dicitura "contiene offerta economica" dando contestualmente lettura del loro contenuto. La Commissione potrà richiedere in sede di esame delle offerte chiarimenti o precisazioni tecniche in ordine alle offerte ammesse.
- 4) alla formazione della graduatoria di merito.

**RESTA INTESO CHE L'AGGIUDICAZIONE DICHIARATA IN SEDE DI GARA AVRA' CARATTERE PROVVISORIO.**

L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successivo ed apposito atto del Dirigente dell'Area Gestione Amministrativa dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle ditte partecipanti alla gara.

### **Offerte anomale**

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs n. 157/95, l'Amministrazione potrà chiedere le necessarie giustificazioni, anche contemporaneamente alle imprese interessate e, qualora queste non siano ritenute valide, avrà facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara. Le giustificazioni devono pervenire, pena

esclusione, all'Amministrazione entro cinque giorni consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta, trasmessa dall'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax.

### **Decadenza e revoca della aggiudicazione**

Qualora risulti che il soggetto aggiudicatario non posseda i requisiti richiesti, ovvero si ravvisi a suo carico una delle cause di esclusione dalla procedura di gara, il medesimo viene dichiarato decaduto. In tal caso l'Amministrazione potrà sempre rivalersi dei danni subiti attraverso l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla ditta aggiudicataria.

### **Adempimenti successivi all'aggiudicazione**

La Ditta vincitrice è tenuta alla stipulazione del contratto entro sette giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, previa presentazione della documentazione dichiarata in sede di gara.

Scaduti inutilmente i suddetti termini, la Ditta aggiudicataria potrà essere considerata rinunciataria inadempiente e l'Amministrazione potrà assegnare il contratto, a carico, rischio e maggiori spese dell'aggiudicataria inadempiente, al concorrente che segue in graduatoria. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tali inadempienze.

Il pagamento del premio relativo alla polizza di cui trattasi sarà effettuato dopo la sua sottoscrizione.

### **Cauzione definitiva**

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto triennale mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Consiglio regionale delle Marche, con validità almeno sino al 31.07.09, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Economo del Consiglio regionale delle Marche.

### **Trattamento dati personali**

Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni ed integrazioni si comunica che, i dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa aggiudicazione. Il conferimento è obbligatorio per le ditte che intendono partecipare alla gara. L'ambito di diffusione

dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici.

### **Informazioni di carattere generale**

#### **Il mancato rispetto di una sola delle condizioni espresse nel presente bando di gara sarà causa di estromissione dalla stessa.**

La documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita agli atti dell'Amministrazione e non verrà restituita.

Spese di gara, bolli, imposta di registro ecc. sono a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria, senza diritto a rivalsa.

Tutta la documentazione relativa alla presente gara potrà essere richiesta all'Area Gestione Amministrativa del Consiglio regionale C.so Garibaldi n. 54 Ancona tel. 071-22981, oppure potrà essere scaricata dal sito Web del Consiglio regionale al seguente indirizzo:

[www.consiglio.marche.it/informazione\\_ed\\_eventi/bandi\\_di\\_gara\\_e\\_concorsi/](http://www.consiglio.marche.it/informazione_ed_eventi/bandi_di_gara_e_concorsi/)

Si precisa che in caso di eventuali discordanze tra il testo dei documenti pubblicati sul sito Internet ed il testo di quelli pubblicati sul BURM, faranno fede in ogni caso questi ultimi.

La documentazione relativa alla gara non verrà trasmessa per posta o a mezzo fax.

Per qualunque informazione sulla presente gara rivolgersi al Responsabile del procedimento – Dott.ssa Barbara Raponi (071/2298565 - fax 071/2298472 e-mail [barbara.raponi@consiglio.marche.it](mailto:barbara.raponi@consiglio.marche.it))

Per informazioni sulla situazione dei sinistri rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Trattamento Economico del Consiglieri - Dott. Paolo Tonelli (tel 071/2298226)

IL DIRIGENTE  
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Dott. Alberto Panunzi)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER  
LA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO – INCENDIO – KASKO DEI  
VEICOLI DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE MARCHE**

Si conviene fra le parti che le norme qui di seguito dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

per SOCIETA':	l'Impresa Assicuratrice che stipula la polizza e le eventuali coassicuratrici;
per ASSICURATO:	il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto;
per CONTRAENTE:	il CONSIGLIO REGIONALE della REGIONE MARCHE;
per GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per INDENNIZZO:	la somma che la Società eroga all' Assicurato in caso di sinistro;
per POLIZZA:	il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società comprese le imposte;
per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per FRANCHIGIA:	la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
per MASSIMALE:	la somma di massima esposizione della Società per ogni sinistro;
per INCENDIO:	combustione con o senza sviluppo di fiamma che può autoalimentarsi e propagarsi;
per ESPLOSIONE:	lo sviluppo di gas ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione

	chimica che si autopropaga ad alta velocità;
per SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
per FURTO:	la sottrazione del veicolo a colui che lo detiene perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri;
per RAPINA:	la sottrazione del veicolo mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare un ingiusto profitto per se e per altri;
per VEICOLO:	<p>le autovetture, i motocicli e i ciclomotori ad uso privato gli autoveicoli ad uso promiscuo per "trasporto di persone e/o cose che non superano i nove posti compreso il conducente, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.</p> <p>Sono considerate parti integranti del veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la ruota di scorta;</li> <li>- le targhe, gli attrezzi in dotazione;</li> <li>- gli accessori "di serie", gli "optional", "altri", e gli apparecchi fono audiovisivi" come tutti di seguito definiti.</li> </ul> <p>I veicoli possono essere di proprietà dell' Assicurato o di un suo familiare ovvero i</p>
per ACCESSORI:	installazione di parti stabilmente fissate al VEICOLO assicurato, che possono essere:
"di serie":	se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino.
"optional":	se forniti dalla Casa Costruttrice contestualmente al veicolo, che supplemento al prezzo base di listino.
"altri":	se forniti dalla Casa Costruttrice o da altre Ditte e non rientranti nelle precedenti definizioni.
"app. fonoaudiovisivi":	autoradio, lettori di CD, mangianastri ed altre apparecchiature per la ricezione, trasmissione di suoni ed immagini, impianti di radiotelefono. Queste apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo.

## **POLIZZA KASKO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa della Società che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.**

### **Art. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (compresi gli accessori) di proprietà o in uso ai Consiglieri della Regione Marche a qualsiasi titolo, in conseguenza degli eventi di seguito elencati:

*1.1 DANNI ACCIDENTALI:* subiti dai veicoli e precisamente:

- collisione accidentale con altri veicoli, con persone, con animali o cose;
- urto contro ostacoli in genere fissi o mobili o contro oggetti scagliati da altri veicoli;
- caduta di pietre, oggetti, materiali; ribaltamento od uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

I danni alle ruote dei veicoli intendendosi i cerchioni, copertoni, le camere d'aria, sono indennizzabili solo se si verificano congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente polizza.

*1.2 DANNI DA INCENDIO:* anche se dovuto a dolo di terzi. E' compresa l'azione del fulmine, lo scoppio del serbatoio e l'esplosione del carburante destinato all'alimentazione del motore, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Sono compresi i danni subiti dagli impianti elettrici, circuiti compresi, del veicolo dovuti a "fenomeno elettrico" comunque manifestatosi.

*1.3 DANNI DA FURTO, CONSUMATO o TENTATO e/o RAPINA del veicolo,* compresi i danni verificatisi durante la circolazione avvenuta successivamente al furto o alla rapina e rilevati al momento del ritrovamento del veicolo.

*1.4 DANNI PER EVENTI NATURALI* intendendosi quelli causati al veicolo da:

- inondazioni, alluvioni e conseguenti, allagamenti, mareggiate;
- frane, smottamenti di terreno;
- *terremoto* ed eruzioni vulcaniche;
- caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine;
- trombe d'aria, tempeste, uragani;

- altre calamità naturali.

**1.5 DANNI PER EVENTI SOCIO-POLITICI** intendendosi quelli subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte;
- atti di vandalismo, atti dolosi di terzi.

**1.6 DANNI AI CRISTALLI** intendendosi il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per la sostituzione del parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile, in conseguenza della rottura degli stessi per causa accidentale o fatto di terzi.

Sono compresi i danni ai fari, fanalini, specchi retrovisori esterni, solo se si verificano congiuntamente al altro danno indennizzabile a termini della presente polizza.

Sono comprese le spese sostenute per la messa in opera ed installazione degli stessi.

**1.7 DANNI AI BAGAGLI** in caso di danni che determinano fa "PERDITA TOTALE" del veicolo, la Società rimborsa i danni ai bagagli (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: valigie, borse, bauli, loro contenuto - escluso denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti di metallo prezioso) ,contenuti nel veicolo, usato dall'Assicurato.

La garanzia è prestata entro il limite stabilito al successivo art. 13b) "Limiti di risarcimento".

#### **Art. 2 - MAGGIORI COSTI**

La Società rimborserà nel limite, massimo di Euro 520,00 per ogni sinistro, i maggiori costi regolarmente documentati, sostenuti dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per:

- recupero, traino o trasporto presso officine per riparazioni o demolizioni;
- eventuale cancellazione al P.R.A. del veicolo;
- immatricolazione di un eventuale nuovo veicolo in sostituzione del veicolo demolito a seguito di sinistro indennizzabile.

#### **Art. 3 - DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE**

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate limitatamente ai danni subiti dai veicoli usati dai Consiglieri Regionali in occasione dell'esercizio del loro mandato e per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta.

#### **Art. 4 - ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non è operante

- se il veicolo è guidato da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di Legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite e non rientranti in quanto previsto all'art. 3).

Sono inoltre esclusi dall' assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi e delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall' accelerazione di particella atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

#### **Art. 5 - FORMA DELL' ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è stipulata nella forma "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

Pertanto in caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà il danno senza tenere conto del "degrado d'uso" dovuto a vetustà, stato di conservazione del veicolo ed usura e comunque entro i limiti fissati in polizza.

#### **Art. 6 - MASSIMALE**

Le garanzie della presente polizza devono essere prestate fino alla concorrenza minima di Euro 18.076,00 per ogni sinistro fermo restando che l'importo del danno liquidato non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, oltre ai "maggiori costi" come previsto all' art. 2).

#### **Art. 7 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla denuncia dell'Assicurato il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti inerenti i compiti istituzionali.

#### **Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati facenti parte della Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica di Slovenia Ceca, Repubblica Slovacca e per tutti gli Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.

L'assicurazione vale esclusivamente per i veicoli che siano regolarmente immatricolati nello Stato Italiano.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare per iscritto alla Società o al broker incaricato, il

sinistro entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando l'evento dannoso si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne hanno avuto conoscenza.

a) Nella denuncia devono essere indicate:

- la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto;
- il nome ed il domicilio degli eventi testimoni dell'avvenimento;
- il nome ed il domicilio, se già noto al Contraente e/o all'Assicurato della officina di fiducia incaricata delle riparazioni del veicolo, ovvero il luogo del ricovero del veicolo;
- l'entità approssimativa - se già nota - dei danni subiti dal veicolo;
- l'esistenza di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per il medesimo rischio;

b) Alla denuncia del sinistro deve essere allegata:

- la dichiarazione dell'Assicurato che al momento del sinistro il veicolo era utilizzato in occasione dell'esercizio del mandato e per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta;
- una denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, ecc.) sinistri riguardanti le garanzie:
  - danni da incendio;
  - danni da furto o rapina;
  - danni per eventi socio-politici;
  - una copia o fotocopia del "Modulo CID" (Constatazione Amichevole di Incidente), per i sinistri riguardanti la garanzia;
  - danni accidentali (esclusivamente per collisione con veicoli identificati).

#### Art. 10 – **DETERMINAZIONE DEI DANNI**

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO":

- In caso di sinistro che determini un DANNO PARZIALE al veicolo, la Società Assicuratrice rimborserà le spese per la riparazione del danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiato o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso di Euro 18.076,00 oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2);
- In caso di sinistro che determini un DANNO O PERDITA TOTALE, intendendosi per tale oltre che la perdita totale del veicolo anche il caso in cui il costo della sua riparazione risulti antieconomico rispetto al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società liquiderà all'Assicurato il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

In ogni caso la Società non pagherà somma superiore a Euro 18.076,00 per sinistro, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2).

Il "VALORE COMMERCIALE" del veicolo sarà determinato in base alla media delle quotazioni

riportate dai principali periodici mensili di indagine di mercato per la valutazione dei veicoli usati, relativi al mese in cui il sinistro è accaduto.

Tale valutazione dovrà tenere conto di tutti gli accessori "non di serie", installati sul veicolo:

In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini di mercato.

#### **Art. 11 - RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessaria per portare il veicolo danneggiato in rimessa o nell'officina incaricata delle riparazioni, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che il veicolo non sia stato visto da un Perito della Società.

Se entro 5) giorni dalla denuncia, la Società non ha provveduto alla verifica dei danni, l'Assicurato può procedere ai lavori per la riparazione dei danni.

Art. 12 - La Società nel limite del MASSIMALE stabilito per ogni sinistro (art. 6), provvede a rimborsare:

a) In caso di DANNO PARZIALE:

le spese effettivamente sostenute dall' Assicurato e risultanti da documenti fiscali per le riparazioni del veicolo, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2)

Non sono indennizzabili:

- le spese di ricovero del veicolo;
- le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;
- i danni da mancato godimento od uso del veicolo o per eventuali altri pregiudizi.

Nella liquidazione del danno non si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nel caso in cui il proprietario del veicolo sia un soggetto di imposta cui è consentita la detrazione dell'imposta a norma di Legge.

b) in caso di DANNO o PERDITA TOTALE:

- il VALORE COMMERCIALE del veicolo al momento del sinistro, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2);

I rimborsi stabiliti ai precedenti commi saranno effettuati dalla Società senza tener conto dell'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 del Codice Civile.

#### **Art. 13 - LIMITI DI RISARCIMENTO**

Le garanzie della presente polizza sono prestate dalla Società fino alla concorrenza massima di Euro 18.076,00 per ogni sinistro e con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento:

a) Euro 155,00 (centocinquanta/00) di FRANCHIGIA FISSA da applicarsi all'indennizzo,

per ogni sinistro che riguardi i seguenti eventi assicurati:

- DANNI ACCIDENTALI
- DANNI PER EVENTI NATURALI
- DANNI PER EVENTI SOCIO-POLITICI

---

- b) Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) quale limite massimo di risarcimento per ogni sinistro per la garanzia "DANNI AI BAGAGLI":
- c) Euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) quale limite massimo di risarcimento per ogni sinistro limitatamente ad:
- ACCESSORI definiti come "altri", e
  - APPARECCHI AUDIOFONOVISI installati sul veicolo.

#### **Art. 14 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente/Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta, della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Ancona.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono, a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e del Contraente/Assicurato in parti uguali.

L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a, favore, dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire Italiana.

#### **Art. 15 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto a conservare fino alla definizione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### **Art. 16 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, se fatte con dolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione (art. 1892 E 1893 C.C.).

**Art. 17 - DOLO DEL CONTRAENTE E/O DELL' ASSICURATO**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

**Art. 18 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Ancona.

**Art. 19 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabili dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 20 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società conserva il diritto di surroga ex art. 1916 del Codice Civile rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasporti.

**Art. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**Art. 22 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere la polizza con preavviso di 90 giorni a mezzo raccomandata.

In caso di recesso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, l'Impresa rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

**Art. 23 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento l'Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto che la Società allega alla presente polizza.

**Art. 24 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, a mezzo lettera raccomandata, telegramma,

telex o telefax, all'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 25 - DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 26/07/2006.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque per la rata iniziale, relativa alla stipula del contratto, dalle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione di affidamento del presente contratto che verrà notificato dal Consiglio Regionale alla Società aggiudicataria anche a mezzo fax.

#### **Art. 26 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 dalle ore 24 del 26/7/2006 fino alle ore 24 del 26/7/2009 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

E' comunque in facoltà del Contraente di rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale del premio.

E' inoltre in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà la necessità.

#### **Art. 27 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 28 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Entro 180 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d'asta e poter fornire alle società concorrenti alle successive gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.